

# Procedure paesaggistiche - Accertamento di compatibilità paesaggistica

Normativa di riferimento:

Parte III - D.lgs n° 42/2004 e s.m.i. Parte II - Titolo V - L.R. n° 12/2005 e s.m.i.

## Descrizione procedimento

Il richiedente inoltra domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica corredata dagli elaborati prescritti dalla normativa vigente alla Provincia di Cremona (Settore Ambiente e Territorio, Via della Conca 3 - Cremona) nei seguenti casi:

- a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 27 della LR 12/2005 e s.m.i.

## Ripartizione delle funzioni amministrative (Art. 80 L.R. n° 12/2005 )

Art 1 Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni e, nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.

Art 2 Spetta, altresì, ai comuni e alle unioni di comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

.....

Ai sensi dell'art. 80 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. alla Provincia sono attribuite le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni, di cui agli artt. 146 e 167 del D.Lgs. n° 42/2004, per l'esecuzione di:

### Art 4

- a) attività estrattiva di **cava** e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;
- b) **strade** di interesse provinciale;
- c) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
- d) **linee elettriche** a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;
- e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;
- f) opere relative alla **derivazione di acque superficiali e sotterranee** di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;
- g) interventi relativi a **opere idrauliche realizzate dalla provincia**, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge;
- h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.

.....

Art 9 L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per i comuni e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco e dalle comunità montane, nonché dalle province per i restanti territori. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione.